



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

**IPOSTESI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE
CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/17**

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di luglio, in Napoli presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

TRA

La Delegazione di parte pubblica

E

i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Il presente Contratto Integrativo Regionale (C.I.R.), concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo, ATA, esplicita il contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico **2016/17** al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

Si premette che non sarà possibile procedere ad alcuna operazione di utilizzazione o di assegnazione provvisoria prima che sia stato definito l'organico di fatto, e determinato il quadro delle disponibilità e data informativa alle OO.SS.

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto determina i criteri per la definizione del quadro complessivo di tutte le disponibilità concernenti le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente,

educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del personale.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed hanno validità per l'a. s. 2016/2017.

Art.2 - Presentazione delle domande e scadenze delle operazioni

Le date di scadenza entro cui il personale interessato dovrà presentare le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria sono le seguenti :
dal **28 luglio al 12 agosto** personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
dal **18 al 28 agosto** personale docente della scuola di I e II grado;
dal **25 luglio al 5 agosto** personale educativo e docenti di religione cattolica;
da **05 agosto al 16 agosto** presentazione domande di utilizzazione per i licei musicali;
entro **20 agosto personale A.T.A**

Le operazioni di utilizzo e assegnazione provvisoria saranno avviate per ciascun ordine di scuola dopo l'assegnazione alle sedi di servizio dei docenti titolari di ambito territoriale a seguito di mobilità e dopo l'assegnazione agli ambiti dei docenti attraverso la mobilità nazionale. Le operazioni relative all'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali avranno luogo a partire dal **16 agosto**.

Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente tramite la modalità istanze on-line, qualora le funzioni per la presentazione on line non fossero accessibili, è consentito produrre la domanda in forma cartacea con allegata certificazione della motivazione che ha impedito la procedura on-line. Le domande relative al personale educativo, ai docenti di religione cattolica, ai docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali e al personale A.T.A. saranno presentate in modalità cartacea utilizzando i moduli che saranno messi a disposizione sul sito <http://www.campania.istruzione.it>. Le domande di assegnazioni provvisorie provinciali devono essere presentate presso gli U.A.T..

Le domande di utilizzazione devono essere indirizzate all'Ufficio territorialmente competente della provincia di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio. Le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia devono essere presentate direttamente all'Ufficio territorialmente competente della provincia richiesta, l'Ufficio territoriale della provincia di titolarità ne sarà informato per conoscenza e a cura del sistema informativo. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti (ossia alle Direzioni Regionali nel cui territorio è ubicata la Diocesi richiesta).I docenti che intendano richiedere l'utilizzo nelle discipline specifiche dei licei musicali dovranno produrre domanda all'Ufficio territorialmente competente per la provincia in cui ha sede il liceo musicale richiesto. Il personale interessato a produrre domanda anche per diverso ordine di scuola è tenuto a rispettare la data di scadenza del proprio ordine di appartenenza come suindicato. La documentazione e le certificazioni da allegare alle domande devono essere prodotte in conformità a quanto riportato nell'art. 4 dell' O.M. n.241 dell' 8 aprile 2016. Occorre precisare, al riguardo, che ai fini dell' attribuzione del punteggio per le utilizzazioni dichiarato dagli interessati sulle domande non è necessario allegare alcuna documentazione in quanto la valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni di personale titolare di cattedra e/ o posto nella scuola è formulata da ciascuna istituzione scolastica in cui il personale presta servizio, ai sensi dell' art. 1 comma 7 del C.C.N.I, di cui in oggetto.

Relativamente, invece, alle situazioni previste per il riconoscimento delle precedenza nelle operazioni e per l'attestazione dei requisiti richiesti per le assegnazioni provvisorie è necessario presentare le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni secondo quanto stabilito dall'O.M. citata, salvo i casi in cui è obbligatorio allegare una certificazione espressamente prevista dal C.C.N.I sulla mobilità e dall'Ipotesi di C.C.N.I sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie. I responsabili degli Uffici territorialmente competenti procederanno ai controlli prescritti dalla normativa vigente.



Si segnala la possibilità per l'utente interessato di allegare, all'atto della presentazione della domanda, solo ove la stessa debba essere inoltrata in modalità on line, la documentazione in formato elettronico, secondo le indicazioni contenute nelle guide operative sopra citate

Art. 3 – Scambio sedi

Fermo restando la possibilità di scambio tra coniugi, ai sensi dell'art. 7 Co. 13 è previsto lo scambio due docenti abilitati e titolari del medesimo insegnamento.

La richiesta deve essere presentata congiuntamente dai docenti che abbiano fatto domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale e non siano stati soddisfatti. La domanda va presentata al Dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente per la provincia di titolarità del docente che rende disponibile la propria sede di servizio al docente che la richiede.

Ultimate tutte le operazioni previste dall'Ipotesi di CCN.I. e verificata l'effettiva disponibilità delle sedi, il Dirigente dell'Ufficio scolastico territorialmente competente con provvedimento pubblicato all'albo on line dell'Ufficio autorizza la procedura in parola e ne dà comunicazione all'Ufficio scolastico territorialmente competente di titolarità del docente che ha richiesto la sede e ai Dirigenti scolastici interessati.

Art. 4 – Quadro delle disponibilità

Gli UAT determineranno il quadro complessivo delle disponibilità, a seguito di quanto prescritto dall'art. 3 Co. 1 del C.C.N.I.

I criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche, destinatarie dei provvedimenti di messa a disposizione, previsti dall'art. 5, comma 8, del C.C.N.I saranno oggetto di specifico incontro dell'Amministrazione con le OO.SS..

Relativamente alle disponibilità dei licei musicali, si comunica che saranno pubblicati il giorno **11 agosto 2016**.

Almeno entro le ore 14.00 del giorno precedente all'avvio delle operazioni di mobilità annuale, l'Amministrazione darà informazione alle OO.SS. regionali circa il quadro complessivo delle disponibilità dei posti di personale docente e del personale A.T.A.

Nella scuola secondaria di I e di II grado, a domanda degli interessati, saranno ottimizzate le cattedre-orario esterne, prima delle operazioni di assegnazioni provvisorie, utilizzazioni, con la modifica delle scuole di completamento e a richiesta anche su tre comuni vicini.

La scadenza per tali istanze è fissata al **28 Agosto 2016**.


Per gli I.R.C. si richiama quanto previsto dall'art. 4, comma II del Contratto nazionale.

Art. 5 – Personale educativo

Relativamente al personale educativo, si rimanda a quanto stabilito nell'art. 10 del CCNI.

ART. 6 – Personale docente ex soprannumerario e/o in esubero

Nel rispetto integrale del C.C.N.I. a.s. 2016/2017 e nel limite numerico dell'esubero dopo le utilizzazioni su posti disponibili, saranno istituiti posti a disposizione, destinati al rientro nella scuola di precedente titolarità del personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, avente titolo alla precedenza ex art. 8, comma 1, punto 2, che ne abbia fatto richiesta sulla base del punteggio posseduto. L'utilizzazione può essere disposta anche per iniziative progettuali attivate su richiesta delle Istituzioni Scolastiche. Si può prevedere, a domanda degli interessati, per classi di concorso a bassa diffusione territoriale, l'utilizzazione o l'assegnazione provvisoria su tre sedi di organico insistenti sulla stessa scuola o su comuni limitrofi.



3

Nell'individuazione dei posti disponibili devono essere compresi i posti di tempo pieno e/o prolungato legittimamente richiesti dalle scuole e corredati dalle idonee documentazioni degli enti locali.

Analogamente si opererà per il rientro degli I.T.P. appartenenti a classi di concorso in esubero con l'utilizzazione sull'ufficio tecnico fino al riassorbimento dell'esubero provinciale.

Una volta determinato il quadro delle disponibilità degli UU.TT. si provvederà a determinare anche il quadro dei posti in esubero per le singole classi di concorso al fine di utilizzare i docenti anche su classi di concorso diverse purché in possesso della relativa abilitazione, nei limiti del riassorbimento dell'esubero, secondo quanto prescritto dall'art. 5 del C.C.N.I.

Art. 7 – Personale ATA

Gli U.T. determinano il quadro complessivo delle disponibilità del personale ATA tenendo conto delle istruzioni operative riportate nel C.C.N.I. a.s. 2016/2017 ed effettueranno le operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria attenendosi alle disposizioni del predetto C.C.N.I.

Per quanto riguarda la definizione dei criteri in merito all'utilizzo dei DSGA nelle scuole sottodimensionate e alla copertura dei posti disponibili e/o vacanti del profilo DSGA si ribadisce quanto definito lo scorso anno.

Le utilizzazioni del personale in esubero o trasferito d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario o che per il c.a. ha richiesto il rientro in sede, ma ha ottenuto una diversa Istituzione Scolastica avverranno secondo i criteri di cui al citato art. 13 del CCNI.

Art. 8 – Assegnazione provvisoria

L'assegnazione provvisoria può essere richiesta da tutti i docenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i titolari di ambito, indifferentemente per uno dei seguenti motivi:


- Ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- Ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
- Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- Ricongiungimento ai genitori;
- Per poter usufruire della precedenza della L. 104/92 o L. 100/87 bisogna indicare esclusivamente il comune di residenza dell'assistito che deve coincidere con il comune di ricongiungimento richiesto;

Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente o successiva all'inizio dell'a.s. 2016/2017.

Il personale docente assunto ai sensi del Comma 96 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 lettera A) limitatamente all'a. s. 2016/2017 può indicare tra le preferenze in subordine alla provincia, anche le preferenze per altre province della stessa regione, se coincidente con quella d'inclusione nella graduatoria di merito del concorso ordinario, fermo restando il numero massimo di preferenze esprimibili.

Tutto il personale docente, compresi i titolari di ambito, assunto con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico per cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria può partecipare all'assegnazione provvisoria per i soli motivi indicati in precedenza.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relativa ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto in tali casi l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.



Nel caso di richiesta di precedenza per la legge 100/1987 o nella qualità di amministratore di ente locale, la prima preferenza da indicare è, rispettivamente, quella della sede di servizio del coniuge o della sede dell'ente locale.

La prima preferenza può essere anche quella di una singola istituzione scolastica rispettivamente del comune o del distretto sub-comunale di ricongiungimento. In tal caso non possono essere indicate sedi di altro comune (o di altro distretto) se non siano state prima espresse le preferenze relative a tutte le scuole del comune (o del distretto) di ricongiungimento.

Con l'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune (o al distretto) di ricongiungimento detto obbligo è assolto. L'obbligo è assolto anche con preferenza sintetica di ambito superiore al comune (o distretto): in questo caso si prende in considerazione per prima il comune (o distretto) di ricongiungimento.

Le ulteriori preferenze, successive al comune di ricongiungimento, possono essere espresse senza alcun vincolo.

Per i docenti, l'assegnazione provvisoria oltre per il posto e/o classe di concorso di titolarità è consentita anche per le altre classi di concorso e/o posti di ordine e di grado diverso di istruzione in senso verticale e/o orizzontale per i quali si è in possesso del titolo valido per la mobilità professionale. Tale ipotesi è consentita solo nel caso che nel comune richiesto non vi sia disponibilità per il posto o classe di concorso di titolarità; per il comune di Napoli si deve intendere il distretto. Il docente, quindi, non può ottenere l'assegnazione provvisoria in altro ruolo (o altra classe di concorso) se prima non sono state esperite tutte le opportunità nel ruolo (o classe di concorso) di appartenenza, nel senso che nessuna preferenza può essere presa in esame per altro ruolo (o altra classe di concorso) se questa non risulti presente nell'istanza relativa al proprio ruolo (o classe di concorso) se richiedibile. Si precisa, altresì, che i docenti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 possono chiedere l'assegnazione provvisoria sia per la scuola primaria che per l'infanzia.

L'assegnazione provvisoria, all'interno della provincia di titolarità o per altra provincia, nell'ambito dello stesso grado di istruzione o classe di concorso precede quella tra gradi di istruzione o classi di concorso diversi.

L'assegnazione provvisoria nel comune di titolarità è consentita solo per il comune di Napoli. In tal caso, nell'istanza non devono essere indicate scuole rientranti nel distretto di titolarità; la graduatoria va compilata nel rispetto delle valutazioni previste per le assegnazioni provvisorie.

Art. 9 – Licei Musicali

Per le utilizzazioni relative ai Licei Musicali presenti sul territorio si rimanda a quanto previsto dall'art. 6bis del C.C.N.I. 2016/2017.


Art. 11 – Norme procedurali

Il quadro complessivo delle disponibilità di ogni provincia, le graduatorie ed il calendario delle operazioni (concordato con le OO.SS. a livello regionale) devono essere affissi all'albo degli U.T. con preventiva consegna alle OO.SS. regionali e provinciali e pubblicati sui siti Internet dell'Amministrazione almeno 24 ore prima dell'avvio delle operazioni.

Eventuali disponibilità sopraggiunte devono essere affisse all'albo dell'UAT nella medesima giornata, e comunicate prima dell'avvio delle operazioni alle OO.SS. regionali e a quelle provinciali interessate.

Ciascun U.T. provvederà ad un aggiornamento puntuale delle disponibilità. I provvedimenti di utilizzazione ed assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute, ad eccezione del rientro nell'ex scuola di titolarità.

I provvedimenti di utilizzazione sono disposti sulla base delle istanze prodotte dagli interessati. Si ha diritto alla conferma della sede di servizio assegnata nell'a. s. 2015/16 nei soli casi in cui questa sia stata assegnata per diritto di graduatoria o per conferma dell'anno precedente.



I docenti, che nel corrente anno scolastico hanno prestato servizio nelle scuole penitenziarie, ospedaliere, reggimentali e nei CTP, hanno titolo, a domanda, ad essere confermati con precedenza nella stessa istituzione.

I titolari sulla provincia sono trattati contestualmente in base al punteggio.

Al termine di tutte le operazioni e nell'ipotesi di disponibilità di posti nell'ambito del corso diurno o del corso serale del medesimo istituto è consentito l'utilizzo, a domanda, del titolare del posto diurno su quello serale o viceversa.

Le operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia sono consentite esclusivamente ove permanga la situazione di esubero sul posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Le assegnazioni d'ufficio sono disposte solo per posti di ruolo pari o superiore a quello di appartenenza. Le assegnazioni, a domanda o d'ufficio, su posto di sostegno sono possibili solo se l'interessato è in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno.

Terminata la fase di assegnazione provvisoria ed utilizzazione del personale docente ed A.T.A., eventuali disponibilità sopraggiunte saranno trattate nella fase delle supplenze, ad eccezione del diritto al rientro nell'ex-sede di titolarità.

Art. 12 – Graduatorie

Si richiama quanto previsto dall'art. 20 del C.C.N.I.

Art. 13 – Norme finali

Tutti gli atti pubblicati sia di carattere regionale che provinciale, saranno portati a conoscenza delle OO.SS. regionali.

I provvedimenti di assegnazione provvisoria e di utilizzazione per altre province, in ambito regionale, devono essere comunicati agli A.T.P. interessati in tempo reale.

Napoli, 28 luglio 2016


DELEGAZIONE PARTE PUBBLICA:

Il Direttore Generale dr.ssa Luisa Franzese



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

FLC – CGIL




CISL – SCUOLA



UIL – SCUOLA



CONFSAL – SNALS



GILDA – UNAMS

